Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523.
Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia. Pag. 1342

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 524.
Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali . . . . Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1945.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945, col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni » . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di un gruppo di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura. Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Lohmiller, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Estensione alle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia del censimento degli autoveicoli e delle loro parti di ricambio . . . . Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana nel Regno. Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Apertura di nuove agenzie della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane. Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Nomina del Collegio dei revisori incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria. Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Estensione al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno del beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. « Esportazione sete », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, e nomina del sequestratario. Pag. 1349

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 1350

Ministero dell'interno:

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . Pag. 1350

Assegnazione di segretari comunali di grado superiore ad alcuni Comuni . . . . Pag. 1350

Ministero del tesoro:

Dichiarazione concernente lo smarrimento di alcuni mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . Pag. 1350

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1350

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 1351

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 1353

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . Pag. 1354

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione. . . Pag. 1354

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova ». Pag. 1355

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinarie (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . Pag. 1355

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1356

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523.

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle imprese industriali cui si applica il presente decreto ai sensi dell'art. 17, è fatto divieto di licenziare i lavoratori dipendenti fino al 30 settembre 1945.

Tale divieto non si applica:

a) ai lavoratori che, senza grave giustificato motivo, rifiutino di accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro datore di lavoro;

b) nei casi in cui per disposizione di legge o di contratto collettivo è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore.

Le controversie che possono insorgere per effetto dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ove non siano conciliate con l'intervento della Commissione interna, sono decise in via provvisoria con provvedimento esecutivo del competente Ispettorato del lavoro, salvo l'azione giudiziaria.

Art. 2.

Le imprese industriali che si trovino, per le attuali circostanze, costrette a ridurre il numero dei lavoratori in servizio effettivo, devono istituire un ruolo dei lavoratori in aspettativa.

In detto ruolo sono iscritti nominativamente i lavoratori dell'impresa che trovavansi iscritti nei ruoli di temporanea disponibilità e che non siano stati riassunti alla data di entrata in vigore del presente decreto in effettivo servizio.

Inoltre potranno essere iscritti nel ruolo predetto i lavoratori che saranno designati di volta in volta di comune accordo dalla direzione dell'impresa e dalla commissione interna ovvero, in mancanza di accordo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 3.

I lavoratori iscritti nel ruolo di aspettativa, anche se temporaneamente occupati ai sensi del seguente art. 7, conservano tutti i diritti relativi all'anzianità di servizio sanciti dalle disposizioni di legge o da contratti collettivi.

Art. 4.

Ai lavoratori iscritti nel ruolo di aspettativa compete il seguente trattamento economico:

a) una indennità giornaliera, a carico dell'impresa, di L. 10 per i lavoratori maschi di età superiore a 18 anni; di L. 7 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 4 per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni, salvo le disposizioni più favorevoli previste in accordi locali;

b) gli assegni familiari, eventualmente spettanti, a carico della Cassa unica degli assegni stessi;

c) una indennità giornaliera a carico della gestione della assicurazione contro la disoccupazione, dell'importo di L. 20 per i lavoratori maschi di età superiore ai 18 anni; di L. 14 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 8 per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni.

Art. 5.

Le imprese sono tenute a trasmettere alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed al competente Ufficio provinciale del lavoro una copia del ruolo dei lavoratori in aspettativa non oltre il 3° giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Le variazioni al predetto ruolo devono essere comunicate quindicinalmente.

Art. 6.

Al lavoratore iscritto nel ruolo di aspettativa, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, è dovuta la liquidazione delle indennità di anzianità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.

Art. 7.

Gli Uffici provinciali del lavoro sono tenuti a svolgere l'azione necessaria per assicurare l'impiego anche temporaneo in lavori agricoli, opere pubbliche o in altre attività, sia dei lavoratori iscritti nei ruoli di aspettativa sia dei lavoratori che restino temporaneamente sospesi dal lavoro sentite per questi ultimi la commissione interna e la impresa.

Art. 8.

Ai lavoratori che restino temporaneamente sospesi o che effettuino meno di 48 ore di lavoro alla settimana, compete:

a) per ogni ora di lavoro effettivamente prestato la retribuzione oraria globale comprensiva di ogni indennità;

b) per le ore di lavoro non prestate comprese fra le 0 e le 48 settimanali, un'integrazione pari al 75 % della retribuzione globale e della indennità di contingenza ragguagliata ad ora.

Le Camere confederali del lavoro e le Unioni industriali per ciascuna Provincia possono, con accordi sindacali, fissare i criteri per la determinazione della retribuzione globale e stabilire eventualmente delle apposite tabelle di salari medi per categoria.

Art. 9.

La corresponsione del trattamento economico di cui ai precedenti articoli 4 e 8, è subordinata all'osservanza, da parte del lavoratore, delle norme che saranno stabilite dagli Uffici provinciali del lavoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Il trattamento economico predetto non è dovuto ai lavoratori in aspettativa o sospesi che risultino occupati presso altro datore di lavoro, anche se temporaneamente, per tutta la durata dell'occupazione.

Art. 10.

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto per i quali sono stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, il trattamento di cui all'art. 8 è dovuto per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso non oltre le 48 ore settimanali.

Agli operai con retribuzione fissa e agli impiegati, il trattamento predetto è calcolato sull'ammontare della retribuzione normale.

Art. 11.

Per quanto concerne il computo della retribuzione ed il calcolo delle ore lavorative nei casi in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione in periodi ultrasettimanali, si applicano le norme del contratto collettivo 13 giugno 1941, relativo alla integrazione dei salari degli operai dell'industria, lavoranti ad orario ridotto, per quanto esse non siano incompatibili con il presente decreto.

Art. 12.

Il trattamento di cui all'art. 8 non è dovuto agli operai lavoranti ad orario ridotto in caso di festività non retribuite, e di assenze che non comportino retribuzione.

Art. 13.

Il trattamento di cui all'art. 8 è corrisposto dall'impresa.

I due terzi dell'importo del trattamento di cui alla lettera *b*) del predetto art. 8 sono rimborsati all'impresa dalla Cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 14.

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale.

Art. 15.

Ai fini del rimborso previsto dall'art. 13 si applicano le norme sul sistema di conguaglio stabilito dal contratto collettivo 13 giugno 1941.

Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare, alle condizioni che saranno da esso stabilite, i fondi necessari alle imprese che per la loro situazione finanziaria non dispongano delle somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti previsti dal presente decreto.

Tali anticipazioni sono limitate al presunto ammontare della parte rimborsabile dalla Cassa di integrazione.

Le somme anticipate non possono essere impiegate per effettuare pagamenti diversi da quelli per i quali esse sono destinate.

Per il ricupero delle somme anticipate che non siano assorbite dalle erogazioni poste a carico della Cassa di integrazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può, in caso di mancata restituzione, emettere ingiunzione di pagamento contro l'impresa inadempiente, con l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti della Cassa sono privilegiati nello stesso grado dei crediti dello Stato.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle imprese soggette al contratto collettivo 13 giugno 1941 e ai lavoratori da esse dipendenti, limitatamente agli stabilimenti e agli uffici aventi sede nelle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Apuania, Torino, Aosta, Cuneo, Alessandria, Vercelli, Novara, Asti, Milano, Como, Varese, Mantova, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Sondrio, Venezia, Belluno, Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Trento, Bolzano, Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forlì e Piacenza.

Art. 18.

Il presente decreto non si applica:

a) ai lavoratori assunti posteriormente al 25 aprile 1945;

b) ai lavoratori adibiti a lavori stagionali o assunti con contratto a termine o occasionalmente per determinati lavori;

c) ai lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di una impresa industriale, siano riconosciuti dal competente Ufficio provinciale del lavoro come normalmente occupati in lavori agricoli.

Art. 19.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della Cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del presente decreto, fino all'importo di lire 4 miliardi.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle somme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità del rimborso totale o parziale delle anticipazioni fatte dallo Stato. In ogni caso è escluso l'addebito di interessi.

La restituzione delle somme da rimborsare allo Stato dalla Cassa d'integrazione è garantita dalle disponibilità derivanti dal gettito dei contributi dovuti alla Cassa per effetto del contratto collettivo 13 giugno 1941. A tale fine la misura del contributo dovuto alla Cassa può essere aumentata limitatamente alle provincie cui si applica il presente decreto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

In caso di trasformazione in qualsiasi modo dell'impresa o di cessazione della sua attività per qualunque causa, le somme già erogate all'impresa stessa dalla Cassa di integrazione per l'applicazione del presente decreto, ivi comprese quelle relative alla quota a carico di detta Cassa, costituiscono a tutti gli effetti crediti privilegiati dello Stato.

In caso di fallimento dell'impresa, il credito privilegiato dello Stato è determinato dalla quota parte delle anticipazioni dello Stato attribuite dalla Cassa all'impresa.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia nelle provincie indicate all'art. 17 fino al 30 settembre 1945, con decorrenza dal 25 giugno 1945 per quelle restituite alla amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data dalla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l'applicabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 524.

Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un « Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali », con sede in Milano.

Tale Ufficio ha carattere transitorio, con durata limitata all'esercizio finanziario 1945-1946 e provvede al disimpegno di funzioni amministrativo-contabili, nei modi e limiti di cui agli articoli successivi.

Il territorio al quale si estende la competenza del detto Ufficio verrà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di uffici staccati dell'organo di cui trattasi, determinandone la competenza territoriale.

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio di cui al precedente art. 1 è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è tratto dal personale del ruolo di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato - Servizi centrali - di grado non inferiore al 5°.

Il funzionamento dell'Ufficio verrà assicurato con personale comandato dalle diverse Amministrazioni dello Stato ed eventualmente con personale non di ruolo assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato per ciascuna Amministrazione verrà stabilito con decreti del Ministro per il tesoro, sentiti gli altri Ministri interessati. Del pari, con decreti del Ministro per il tesoro, verrà determinata l'eventuale aliquota di personale non di ruolo da assumere per il detto Ufficio.

Art. 3.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali è alle dipendenze del Ministro per il tesoro. Esso potrà peraltro corrispondere direttamente con le altre Amministrazioni dello Stato, nel disimpegno delle proprie attribuzioni nei riguardi dei rispettivi organi periferici delle Amministrazioni medesime.

Art. 4.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese di funzionamento di detto Ufficio verranno inscritti con decreti del Ministro per il tesoro nel proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46.

Art. 5.

Ai pagamenti da effettuare nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, durante l'esercizio finanziario 1945-1946, per le spese cui si provvede normalmente con mandati diretti e con ordini di accreditamento, potrà provvedersi con aperture di credito presso le Sezioni di tesoreria, a favore del funzionario, di grado più elevato, delle singole Amministrazioni, residente in loco.

I detti ordini di accreditamento potranno comprendere anche più capitoli, ma dovranno contenere la ripartizione della somma per i singoli capitoli di spesa.

Per l'emissione di essi sono sospesi tutti i limiti di materia e di somma stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali, potrà provvedere alla emissione degli ordini di accreditamento suddetti, per i capitoli e nei limiti degli importi complessivi per capitolo, che verranno stabiliti con decreti dei singoli Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli ordini di accreditamento emessi da tale Ufficio, muniti della dichiarazione del titolare dell'Ufficio stesso che il loro ammontare è contenuto nei limiti delle disponibilità esistenti sulle somme autorizzate con i decreti interministeriali di cui al precedente comma, verranno inviati direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale, senza essere soggetti a riscontri preventivi.

Degli ordini di accreditamento emessi, distintamente per capitolo con indicazione delle somme e dei funzionari delegati, l'Ufficio predetto trasmetterà mensilmente l'elenco alle singole Amministrazioni centrali ed alla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Per i capitoli diversi da quelli di cui al precedente art. 6, gli ordini di accreditamento verranno emessi dalle Amministrazioni centrali, nei modi stabiliti dalle norme in vigore, e con la detta esclusione di limiti.

La Direzione generale del tesoro ha facoltà di trattenere l'ordine di accreditamento pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.

Art. 8.

Per la resa dei conti da effettuarsi separatamente per i singoli capitoli, il Ministro per il tesoro, sentita la Corte dei conti, è autorizzato a dare particolari disposizioni anche in deroga a quelle stabilite dalle norme in vigore.

Art. 9.

In casi particolari, nei quali non sia possibile, per ragioni di urgenza, di attendere l'emissione delle aperture di credito di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali potrà autorizzare, come provvedimento eccezionale, il pagamento di spese determinate, per importi prestabiliti, in contabilità speciali da istituirsi dal Prefetto della provincia o dall'autorità che lo sostituisce.

Dette autorizzazioni potranno essere concesse esclusivamente per spese riguardanti:

a) retribuzioni, indennità e competenze varie al personale;

b) occorrenze per il normale funzionamento dei servizi;

c) erogazioni attinenti ad autorizzazioni di spesa o provvidenze stabilite mediante norme legislative;

d) misure conservative di carattere indilazionabile, nell'attesa di provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali.

Per le autorizzazioni che, cumulate anche con quelle precedentemente concesse a favore dello stesso organo e per il medesimo oggetto e non ancora regolate nei modi di cui al penultimo comma del presente articolo, eccedano l'importo di L. 10.000.000, dovrà essere richiesto il preventivo assenso della competente Amministrazione centrale, che potrà darlo anche telegraficamente, sentito il Ministero del tesoro.

Il complesso delle autorizzazioni concesse, per qualunque oggetto ed a favore di qualsiasi organo, dall'Ufficio suddetto, comprese quelle per le quali è richiesto l'assenso delle Amministrazioni centrali, e non ancora regolate in conformità del penultimo comma del presente articolo, non potrà comunque mai superare l'importo di lire 5 miliardi.

Di tutte le autorizzazioni date il detto Ufficio dovrà informare immediatamente l'Amministrazione centrale interessata ed il Ministero del tesoro.

Le Prefetture terranno distinte le somme erogate su dette contabilità speciali, per Amministrazioni e capitoli.

Gli scoperti che verranno a costituirsi presso le Tesorerie provinciali per effetto della istituzione delle contabilità speciali medesime verranno eliminati al più presto con le aperture di credito effettuate a suo favore, dal funzionario delegato interessato, il quale ne darà immediata comunicazione all'Ufficio suindicato.

Tale Ufficio vigilerà perchè la regolazione abbia luogo con i primi fondi disponibili.

Art. 10.

Per le più urgenti necessità relative ai territori del Nord restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, entro il 31 dicembre 1945, con propri decreti, stanziamenti di fondi, negli stati di previsione dei diversi Ministeri, in relazione al fabbisogno, fino all'importo massimo complessivo di lire 5 miliardi.

Art. 11.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato o, in mancanza di questa, il giorno di detta restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945, col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni » nella persona dell'avv. Ugo Giuffrè;

Vista la relazione del commissario stesso nella quale si fa presente che il Consorzio editoriale De Carlo, a suo tempo trasferito a Lanciano e colà sinistrato a seguito degli ultimi avvenimenti bellici, è praticamente in stato di completo abbandono;

Considerato che tale situazione di fatto, comprovata da documenti esibiti dagli interessati, suggerisce la necessità di revocare la nomina del commissario al Consorzio De Carlo, avvenuta con decreto presidenziale del 15 maggio 1945;

Decreta.

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale l'avv. Ugo Giuffrè veniva nominato commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni », è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARTESANI

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di un gruppo di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Lette le deliberazioni nn. 55, 20, 21 e 24 (Cerealicoltura), n. 20 (Viticoltura), 21 (Ortoflorofrutticoltura), 22 (Zootecnia) del commissario straordinario degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, con le quale si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per alcuni impiegati che non si sono presentati per riprendere il cessato rapporto d'impiego con l'Ente;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione in considerazione che essi, avvenuta la liberazione del territorio nazionale da parte delle Truppe Alleate, non si sono ripresentati in servizio per riprendere il cessato rapporto d'impiego, nè hanno comunque svolta azione alcuna per dimostrare la loro intenzione di riprendere il rapporto d'impiego, dando prova così della loro tacita acquiescenza al licenziamento adottato a suo tempo a loro riguardo.

Impiegati dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura:

1) Balsamo Edoardo;
2) Boscariol Giuseppina;
3) Burrelli Roberto;
4) Ciavarella Giuseppina;
5) Cristani Laura;
6) De Liguoro Mirella;
7) Dei Lida;
8) Lorenzotti Pietro;
9) Loria Maria;
10) Lo Noce Cristina;
11) Pistarà Renata;
12) Torrielli Anna.

Impiegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

1) Martinelli Alfonso;
2) Astorino Eugenio;
3) Pristipino Lina;
4) Franceschi Maria;
5) Ferrari Maria;
6) Furlanetto Lina;
7) Rissone Pietro;
8) Di Giustino Alma.

Impiegati dell'Ente economico della viticoltura:

1) Zingone Iris;
2) Samele Maria;
3) Mongatti Liana;
4) Franchi Fulvia;
5) Galeotti Anna Maria;
6) Bertazzoni Tina.

Impiegati dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura:

1) Zerbo Annunziata;
2) Rinaldi Gemma;
3) Pitschen Elvezia;
4) Lippolis Graziana;
5) Vagnoni Silvana;
6) Oddi Lamberto.

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

1) Di Vito Antonio;
2) Pontecorvi Ferruccio;
3) Fanella Giulio;
4) Orsi Domenico;
5) Micci Alberto;
6) Del Grosso Sergio;
7) Milanesi Gino;
8) Polloni Alessandro;
9) Scamuzzi Luciano;
10) Marrocchi Enrico;
11) Grati Giorgio;
12) Mastrobuono Giorgio;
13) Lorenzi Zeffiro;
14) Crisci Maria;
15) Formilli Adriana;
16) Lepri Adelina;
17) Berardi Antonietta;
18) Cossu Giovanna;
19) Coco Delia;
20) Vitali Emilia;
21) Bevilacqua Mario;
22) Di Capua Liliana;
23) Zangretti Annunziata;
24) Mossotto Umberto;
25) Cocco Nella;
26) Giancotti Vittoria;
27) Germagnola M. Teresa;
28) Casalgrandi Tina;
29) Limoli Cozzi Gioconda;
30) Mannoni Gianna;
31) Medici Gianna;
32) Ghieradini Irma;
33) Bamonte Maddalena;
34) Potini Vera.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Lohmiller, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Lohmiller, con sede in Milano, via Petrarca, n. 6, esercente rappresentanza di acciai e metalli e compra vendita di conduttori elettrici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Lohmiller, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Federico Grifoni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Estensione alle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia del censimento degli autoveicoli e delle loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia le operazioni di censimento di autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1340)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2513, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 694, con il quale è stato costituito l'Ente per il cotone dell'Africa italiana;

Considerato che in seguito alle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, l'Ente è rimasto senza legale rappresentanza;

Ritenuto opportuno, nel momento attuale, di affidare la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario ai sensi della legge 1° agosto 1941, n. 731;

Decreta:

Il prof. Armando Maugini, direttore superiore dei servizi agrari nell'Amministrazione coloniale è nominato amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, via Meravigli 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Barberi Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Apertura di nuove agenzie della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), Messina (Rione Mosella), Melilli (Siracusa) e Gibellina (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del Collegio dei revisori incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, contenente norme per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Vista la lettera n. 119231, in data 3 luglio 1945, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ha designato il proprio rappresentante in seno al Collegio dei revisori per la liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Il Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale frà i distillatori di spiriti di seconda categoria, è composto come segue:

rag. Fabricatore Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Montoneri Corrado, in rappresentanza dei consorziati;

dott. Granella Renato, in rappresentanza dei creditori del Consorzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il dott. Paolino Teodori è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno, con decorrenza dal 19 giugno 1945, in sostituzione del sig. Pasqualetti Antonio.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Gullo

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno del beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 comma *d)* della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, che prevede l'estensione dell'assistenza fornita dall'Ente stesso in materia sanitaria ai personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, indicati con decreto interministeriale;

Vista la richiesta avanzata dalla Presidenza del Senato del Regno intesa ad ammettere il personale dipendente ai benefici dell'iscrizione all'Ente suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno è esteso il beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

L'ing. Massimiliano Alberigi-Quaranta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1426)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Esportazione sete », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Esportazione sete », con sede in Milano, via Monte Pietà n. 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Esportazione sete », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Vittorio Giro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Nordstern », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, piazza Fontana Morese, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bak Emanuele di Ignazio.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della rappresentanza suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

La data del decreto presidenziale recante « Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali » pubblicato a pag. 1037 della *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 12 luglio 1945, erroneamente indicata in: *28 giugno 1945* deve intendersi rettificato in: *20 giugno 1945*.

(1480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1945:

comune di Spinoso (Potenza): nuova decorrenza dal 15 giugno 1945.

(1479)

Decreto Ministeriale 3 settembre 1945:

comuni di: Bastiglia - Bomporto - Camposanto - Fanano - Fiumalbo - Formigine - Frasinoro - Lama Mocogno - Montecreto - Monfestino - Montefiorino - Montese - Pavullo - Pievepelago - Polinago - Ravarino - Prignano - Riolunato - S. Cesario - S. Prospero - Sestola - Vignola e Zocca (provincia di Modena): nuova decorrenza dal 15 agosto 1945.

(1478)

Assegnazione di segretari comunali di grado superiore ad alcuni Comuni

Con provvedimento a fianco a ciascun Comune riportato si è provveduto alla:

1) assegnazione al comune di Aversa (Napoli) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944);

2) assegnazione al comune di Termini Imerese (Palermo) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945);

3) assegnazione al comune di Cefalù (Palermo) di un segretario comunale di grado 4° (decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945);

4) assegnazione al comune di Catanzaro di un segretario comunale di grado 2° (decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945);

5) assegnazione alla provincia di Rieti di un segretario provinciale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945);

6) assegnazione al comune di Bagheria (Palermo) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945);

7) assegnazione al comune di Lucera (Foggia) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945);

8) assegnazione al comune di Vibo Valentia (Catanzaro) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945).

(1346)

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Dichiarazione concernente lo smarrimento di alcuni mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Si dichiara che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti mandati emessi da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso dell'impresa Vito Affatato per lavori di costruzione eseguiti nel lotto IV in Matera:

mandato n. 954-10824 del 24 maggio 1943 di L. 23.240;
mandato n. 955-10825 del 24 maggio 1943 di L. 89.920;
mandato n. 956-10826 del 24 maggio 1943 di L. 89.920;
mandato n. 957-10827 del 24 maggio 1943 di L. 25.760;
mandato n. 1029-11489 del 14 giugno 1943 di L. 22.480;
mandato n. 1030-11490 del 14 giugno 1943 di L. 22.480.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione di duplicati dei detti mandati.

(1361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 settembre 1945 - N. 190

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,8 5
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
Id. 5 % 1936	»	96,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,10

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1945 - N. 191

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	100,70
Id 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id 5 % 1936	»	96,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	96,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,20

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

1º *semestre* 1945 *valevole pel* 2º *semestre* 1945

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati :				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	97,50	95 —	88 —	85,50
2	» 3,50 % (netto) 1906	113 —	111,25	101,88	100,13
3	» 3,50 % (netto) 1902	89,50	87,75	80,73	78,98
4	» 3 % (lordo)	72,50	71,30	65,37	64,17
					86,22
	b) Redimibili:				80,33
5	Redimibile 5 % (1936)	98,30	95,80	88,72	
6	» 3,50 % (1934)	91 —	89,25	82,08	
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	98,55	96,80	88,87	87,12
8	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	50[illegible],85	492 —	454,65	442,80
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-19[illegible]8, n. 731)	478,75	470 —	431,75	423 —
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	480,50	473 —	433,20	425,70
11	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	—	—	—	—
12	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	—	—	—	—
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	—	—	—	—
14	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	460 —	454,22	414,58	408,80
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	—	—	—	—
16	» » » Tirreno 5 %	—	—	—	—
17	» » » Maremmane 5 %	—	—	—	—
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	—	—	—	—
19	» » » Cuneo 3 %	—	—	—	—
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	—	—	—	—
21	» » » Udine Pontebba 5 %	—	—	—	—
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	—	—	—	—
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	—	—	—	—
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	462 —	456,24	416,38	410,62
25	» » » A. B. 3 %	440 —	434,24	396,58	390,82
26	Azioni Ferrovie Callermaggiore-Brà	—	—	—	—
27	» » Brà Cantalupo-Castagnole-Mortara	—	—	—	—
	c) Buoni :				
28	Quinquennali - 1948 - 5 % (15 giugno 1948)	100,10	97,60	90,34	87,84
29	Novennali - 1949 - 5 % (15 febbraio 1949)	99,50	97 —	89,80	87,30
30	» - 1950 - 5 % (15 febbraio 1950)	98,80	96,30	89,17	86,67
31	» - 1950 - 5 % (15 Settembre 1950)	98,75	96,25	89,13	86,63
32	» - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	98,75	96,25	89,13	86,63
33	» - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	90,30	88,30	91,47	89,47
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	410 —	404,20	369,58	363,78
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174 —	170 —	157 —	153 —
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	497,37	488 —	448,57	439,20
37	» ordinarie » » » 3,75 %	893,75	875 —	806,25	787,50
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	71 —	69,10	64,09	62,19
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	474,50	462 —	428,[illegible]0	415,80
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 [illegible] %	496,25	485 —	447,75	436,50
41	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 [illegible] %	496,25	485 —	447,75	436,50
42	Consorzio Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	508,50	496 —	458,90	446,40
43	» » » » » » » Roma 5 %	482,50	470 —	435,50	423 —
44	» » » » » » » Torino 4,50 %	—	—	—	—
45	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	—	—	—	—
46	I. R. I. Mare - 4,50 %	700 —	688,75	6[illegible]1,13	619,88
47	I. R. I. Ferro - 4,50 %	735 —	723,75	662,63	651,38

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

1° *semestre* 1945 *valevole pel* 2° *semestre* 1945

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DEBITO	
				Con cedola	Senza cedola
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	—	—	—	—
49	» » » » 6,50 %	524, 25	508 —	473, 45	457, 20
50	Azioni A. N. I. C.	162 —	159 —	146, 10	143, 10
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
51	Banca d'Italia 3.75 %	489, 37	480 —	441, 37	432 —
52	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	540, 50	528 —	487, 70	475, 20
53	» » » » - Roma 4 %	511 —	501 —	460, 90	450, 90
54	» » » » Conversione 4 %	527 —	517 —	475, 30	465, 30
55	» » » » 3,50 %	503, 75	495 —	454, 25	445, 50
56	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	454, 37	445 —	409, 87	400, 50
57	» » » » 4 %	530 —	520 —	478 —	468 —
58	» » » » Conversione 4 %	529 —	519 —	477, 10	467, 10
59	Istituto di Credito Fondiario Venezia Tridentina-Trento 4 %	447 —	437 —	403, [illegible]0	393, 30
60	» » » » » Convers. 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
61	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	492, 50	480 —	444, 50	432 —
62	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470 —	460 —	424 —	414 —
63	» » » » » » Convers. 4 %	472 —	462 —	425, 80	415, 80
64	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
65	» » » » Conversione 4 %	516 —	50 —	465, 40	455, 40
66	» » » » 5 %	532, 50	530 —	479, 50	467 —
67	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	552, 50	540 —	498, 50	486 —
68	» » » » 4 %	—	—	—	—
69	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
70	» » » » 3,75 %	—	—	—	—
71	» » Banco di Napoli 5 %	574, 50	562 —	518, 30	505, 80
72	» » Banco di Napoli 4 %	538 —	528 —	485, 20	475, 20
73	» » Banco di Napoli Conversione 4 %	540 —	530 —	437 —	477 —
74	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	517 —	507 —	466, 30	456, 30
75	» » » » Conversione 4 %	532 —	522 —	479, 80	469, 80
76	» » » » 3,50 %	509, 75	501 —	459, 65	450, 90
77	» » Bologna 5 %	—	—	—	—
78	» » » 4 %	[illegible]18 —	60[illegible] —	557, 20	547, 20
79	» » » Conversione 4 %	51[illegible] —	506 —	465, 40	455, 40
80	» » » 3,50 %	603, 75	595 —	[illegible]44, 25	535, 50
81	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	—	—	—	—
82	Monte dei Paschi - Siena 5 %	582, 50	570 —	525, 50	513 —
83	» » - Siena 4 %	555 —	545 —	500, 50	490, 50
84	» » - Siena Conversione 4 %	565 —	555 —	509, 50	499, 50
85	» » - Siena 3,50 %	550, 75	542 —	496, 55	487, 80
86	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	565 —	555 —	509, 50	499, 50
87	» » » - Torino 3,75 %	504, 37	495 —	454, 87	445, 50
88	» » » - Torino 3,50 %	553, 75	545 —	499, 25	490, 50
89	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	524 —	509 —	473, 10	458, 10
90	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	540 —	525 —	487, 50	472, 50
91	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	544 —	529 —	491, 10	476, 10
92	» » » » 3 ½ %	503, 75	495 —	454, 25	445, 50
93	» » » » 5 %	528, 50	516 —	476, 90	464, 40
94	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	514 —	504 —	463, 60	453, 60
95	» » » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
96	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
97	» » » » Conversione 4 %	515 —	505 —	464, 50	454, 50
98	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 5 %	515, 50	503 —	465, 20	452, 70
99	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	513 —	498 —	463, 20	448, 20
100	« » » » (serie ordinaria) 6 ½ %	—	—	—	—
101	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	—	—	—	—
102	» » » 5 % (III emiss.)	—	—	—	—
103	» » » 7 % (VII emiss.)	992, 50	980 —	894, 50	882 —
104	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	521 —	511 —	469, 90	459, 90
105	» » » » Conversione 4 %	521 —	511 —	469, 90	459, 90

(1448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5 %	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5 %	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	163526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	18[illegible]969	Come sopra	20 —
Prest. Red. 5 %	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5 %	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Ermanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	706679 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Ciminneci Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	18[illegible] —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	2500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	115[illegible]51	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno)	250 —
Id.	21083	Come sopra	94,50
Id.	80941	Come sopra	250 —
Id.	39671	Come sopra	2500 —
Id.	39672	Come sopra	2500 —
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785 —
Cons. 3,50 % (1902)	35332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	350 —
Cons. [illegible],50 % (1906)	340153	Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
Id.	822637	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Muccioli Antonio, dom. a Potenza, vincolata	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	520218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
	521948 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
	523677 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
	523676	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	1750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel « Riassunto del provvedimento prezzi n. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1945, n. 91, a pagina 1146 - seconda colonna - al n. 23 concernente la Società Unione Esercizi Elettrici (Roma) alla penultima riga ove è detto 1° *maggio* leggasi 1° *luglio*.

(1490)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1945, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » - 1ª e 2ª emissione - del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli*:

a) *1ª Emissione*:

n. 184 titoli di 1 obbligazione
n. 117 titoli di 5 obbligazioni
n. 130 titoli di 10 obbligazioni
n. 105 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 536 titoli, rappresentanti, complessivamente 4694 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.347.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 6410 obbligazioni per un capitale nominale di L. 3.205.000.

L'estrazione però, viene ridotta a n. 4694 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945 giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74, del 21 giugno 1945, e pervenuti alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, dei titoli sorteggiati nell'estrazione del novembre 1944, effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 5 % « Città di Roma » 1ª emissione, a complessive n. 1716 obbligazioni.

b) *2ª Emissione*:

n. 486 titoli di 1 obbligazione
n. 198 titoli di 5 obbligazioni
n. 220 titoli di 10 obbligazioni
n. 256 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1160 titoli, rappresentanti, complessivamente 10.076 obbligazioni per il capitale nominale di L. 5.038.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 13.470 obbligazioni, per un capitale nominale di lire 6.735.000.

L'estrazione però, viene ridotta a n. 10.076 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945 giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74, del 21 giugno 1945, e pervenuti alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, dei titoli sorteggiati nell'estrazione del novembre 1944, effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 5 % « Città di Roma » 2ª emissione, a complessive n. 3394 obbligazioni.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il presidente: G. B. BOERI

(1474)

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1945, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 %, serie speciale « Quindicennale », 1ª emissione.*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 36 titoli di 1 obbligazione
n. 263 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 299 titoli, rappresentanti, 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo ».*

1) Estrazione a sorte di n. 15 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 150 obbligazioni per il capitale nominale di L. 75.000 (38ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 15 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 150 obbligazioni per il capitale nominale di L. 75.000 (37ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 17 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 170 obbligazioni per il capitale nominale di L. 85.000 (35ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 14 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 140 obbligazioni per il capitale nominale di L. 70.000 (32ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 19 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 190 obbligazioni per il capitale nominale di L. 95.000 (31ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 13 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 130 obbligazioni per il capitale nominale di L. 65.000 (31ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 13 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 130 obbligazioni per il capitale nominale di L. 65.000 (27ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 12 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 120 obbligazioni per il capitale nominale di L. 60.000 (25ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 16 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 160 obbligazioni per il capitale nominale di L. 80.000 (23ª estrazione).

In detta estrazione, secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente n. 6480 obbligazioni per il capitale nominale di lire 3.240.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 1340 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati, fino al 30 giugno 1945, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74, del 21 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 % « Città di Palermo » a complessive n. 5140 obbligazioni.

c) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 29 titoli di 1 obbligazione
n. 55 titoli di 5 obbligazioni
n. 46 titoli di 10 obbligazioni
n. 11 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 141 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1039 obbligazioni per il capitale nominale di L. 519.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente n. 1570 obbligazioni per il capitale nominale di L. 785.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 1039 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati, fino al 30 giugno 1945, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74, del 21 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia, e pervenuti alla data del presente avviso, dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 5 % « Città di Genova » a complessive n. 531 obbligazioni.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il presidente: G. B. BOERI

(1475)

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinarie (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1945, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione).*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 10 titoli di 10 obbligazioni
n. 4 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 14 titoli, rappresentanti, complessivamente, 200 obbligazioni per il valore nominale di L. 100.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 2350 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.175.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 200 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74, del 21 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944, effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 % serie ordinaria a complessive n. 2150 obbligazioni.

b) *In ordine alle obbligazioni 5 %:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione):

n. 80 titoli di 1 obbligazione
n. 26 titoli di 5 obbligazioni
n. 34 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 140 titoli, rappresentanti, complessivamente, 550 obbligazioni per il valore nominale di L. 275.000.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione) di:

n. 17 titoli di 1 obbligazione
n. 91 titoli di 5 obbligazioni
n. 169 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 277 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2162 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.081.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione) di:

n. 325 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.625.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-1926 (4ª emissione) di:

n. 160 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1600 obbligazioni per il valore nominale di L. 800.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione) di:

n. 22 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 220 obbligazioni per il valore nominale di L. 110.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione) di:

n. 5 titoli di 1 obbligazione
n. 3 titoli da 5 obbligazioni
n. 283 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 291 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2850 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.425.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione) di:

n. 97 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 970 obbligazioni per il valore nominale di L. 485.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione) di:

n. 71 titoli di dieci obbligazioni, rappresenaanti, 710 obbligazioni per il valore nominale di L. 355.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di:

n. 256 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2560 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.280.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di:

n. 78 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 780 obbligazioni per il valore nominale di L. 390.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione) di:

n. 124 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1240 obbligazioni per il valore nominale di L. 620.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione) di:

n. 83 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 830 obbligazioni per il valore nominale di L. 415.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione) di:

n. 91 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 910 obbligazioni per il valore nominale di L. 455.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione) di:

n. 163 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1630 obbligazioni per il valore nominale di L. 815.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione) di:

n. 40 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 400 obbligazioni per il valore nominale di L. 200.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione) di:

n. 32 titoli di 5 obbligazioni
n. 148 titoli di 10 obbligazioni
n. 71 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 251 titoli, rappresentanti, complessivamente, 3415 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.707.500.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione) di:

n. 224 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti, 5600 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.800 000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione) di:

n. 1 titolo di 5 obbligazioni
n. 139 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 140 titoli, rappresentanti n. 3480 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.740.000.

19) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945 (19ª emissione) di:

n. 29 titoli di 10 obbligazioni
n. 232 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 261 titoli, rappresentanti, n. 6090 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.045.000.

Complessivamente, quindi, dalla 1ª alla 19ª emissione, verranno sorteggiate n. 39.247 obbligazioni 5 % per un capitale nominale di L. 19.623.500.

Secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente (1ª a 19ª) n. 71.593 obbligazioni, per il capitale nominale di L. 35.796.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 39.247 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati, fino al 30 giugno 1945, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74, del 21 giugno 1945, e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nell'estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 5 % a n. 32.346 obbligazioni.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il presidente: G. B. Boeri

(1476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, (Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia), contenuto nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 settembre 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1492)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.